



COMUNE DI VERRUA SAVOIA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3**

OGGETTO:

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - CONFERMA ALIQUOTA PER L'ANNO 2023.

L'anno duemilaventitre addì diciotto del mese di gennaio alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, della quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CASTELLI MAURO GIUSEPPE - Presidente	Sì
2. VALESIO ROMINA - Vice Sindaco	Sì
3. MASOERO DAVIDE - Consigliere	Sì
4. MOLA ENRICA - Consigliere	Sì
5. BIANCO MARCO - Consigliere	Sì
6. PATELLA TAMARA - Consigliere	Sì
7. CENTIN ROBERTA - Consigliere	Sì
8. SANTANGELO CINZIA - Consigliere	Sì
9. MOSCOLONI PAOLA - Consigliere	Sì
10. TOSCO FELICITA - Consigliere	Sì
11. NERVO VANIEL - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Assiste il Segretario Comunale dott. LEOTTA Giovanni Maria il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti CASTELLI MAURO GIUSEPPE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, con decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche e integrazioni, è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.);

Atteso che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo:

- a) *la possibilità, per i comuni, di deliberare aumenti dell'aliquota sino ad un massimo dello 0,4% con un incremento annuo non superiore allo 0,2%. Tale facoltà, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 a partire dal 7 giugno 2011, è stata abrogata dal decreto legge n. 138/2011 (conv. in L. n. 148/2011) con effetto dal 13 agosto 2011;*
- b) *a seguire la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 e in deroga al blocco degli aumenti dei tributi locali sancito dalle norme sopra richiamate, di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011);*

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 28/2/2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, il Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF che, all'art. 5 prevede:

“Art. 5 - Variazione dell'aliquota

1. *L'aliquota è confermata per l'anno 2007 nella misura di 0,50 punti percentuali.*
2. *Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti, con apposita deliberazione.”*

Vista la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio anno 2019) pubblicata nella G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018 che consente agli enti locali di poter esercitare la loro autonomia impositiva, bloccata dal 2016;

Ritenuto confermare, nell'ambito della manovra di bilancio, per salvaguardarne gli equilibri e garantire la copertura delle spese correnti nonché l'attuazione dei programmi e progetti di governo, per l'anno 2023, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF in misura pari allo 0,80%;

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Preso atto che:

- la pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della soglia di esenzione dell'addizionale comunale all'IRPEF costituisce condizione di efficacia delle stesse ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360 del 1998, il quale dispone che "L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico".
- l'art. 14, comma 8, del D. Lgs. n. 23 del 2011, stabilisce poi, più in particolare, che, affinché le deliberazioni in parola abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione, quest'ultima deve avvenire entro il termine del 20 dicembre dell'anno cui la delibera si riferisce;
- le modalità di pubblicazione della stessa aliquota e della esenzione sul sito www.finanze.gov.it sono previste dalla Circolare n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 41981 del 22 novembre 2019;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Preso atto dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N.267/2000 e s.m.i.;

Richiamati:

- il Decreto - Ministero dell'Interno – del 13 dicembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 295 del 19.12.2022), con il quale ha differito al 31 marzo 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025;
- la Circolare F.L. n. 128/2022 del Ministero dell'Interno del 30/12/2022 con il quale ha ulteriormente differito al 30 aprile 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025

Uditi i seguenti interventi:

- il Consigliere Moscoloni dichiara l'astensione dal voto, invitando l'Amministrazione, in sede di approvazione dei prossimi bilanci, a diminuire l'aliquota del tributo in oggetto.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene effettuata in forma palese e che dà il seguente risultato:

presenti	n.	11
votanti	n.	8
astenuti	n.	3 (Moscoloni Paola, Tosco Felicita, Nervo Vaniel)
voti favorevoli	n.	8
voti contrari	n.	0

DELIBERA

1) Di confermare, per i motivi espressi in premessa, per l'anno 2023, l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nella misura dello 0,80%.

2) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98, secondo le modalità previste dalla Circolare n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 41981 del 22 novembre 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

- Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»;

- Con il seguente risultato della votazione espressa in forma palese:

presenti	n.	11
votanti	n.	8
astenuti	n.	3 (Moscoloni Paola, Tosco Felicita, Nervo Vaniel)
voti favorevoli	n.	8
voti contrari	n.	0

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
FIRMATO DIGITALMENTE
CASTELLI MAURO GIUSEPPE

Il Segretario Comunale
FIRMATO DIGITALMENTE
LEOTTA Giovanni Maria
